

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giuseppe Fagnoli e del Dott. Carlo Purificato **Componenti aggiunti**; dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 10 aprile 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8154/568 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8156/569 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 30.03.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 06.03.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, il Sig. Aldo Dellepiane e il Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014. In relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e al proprio Amministratore Delegato, è stata inoltre deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con altro provvedimento del 30.03.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 06.03.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale il Sig. Aldo Dellepiane e il Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014.

In relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e al proprio Amministratore delegato, è stata inoltre deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati, i deferiti hanno depositato congiuntamente memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preliminarmente ha disposto la riunione dei procedimenti in accoglimento di istanza in tal senso formulata dalle parti deferite, alla quale non si è opposta la Procura Federale.

Preso atto altresì della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, il Tribunale ha disposto la separazione delle posizioni Dellepiane e Santucci, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni in ordine a tale richiesta, da trasmettere a cura della Procura federale, sospendendo il procedimento nei confronti dei predetti deferiti.

Conseguentemente, il Tribunale Federale ha dichiarato procedersi oltre nei soli confronti della Società Savona FBC Srl.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi della Società sottoposta all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico del Savona FBC Srl.

É altresì comparso il dott. Ceniccola per la Società deferita, il quale si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate.

Motivi della decisione

La Co.Vi.So.C. ha puntualmente accertato l'omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità di novembre e dicembre 2014. Di talché la violazione ascritta all'odierna deferita deve ritenersi documentalmente provata, risultando prive di pregio le deduzioni difensive della Società. A nulla rilevano infatti le giustificazioni addotte in merito ai ritardati adempimenti, non contestati, considerata la perentorietà dei termini imposti dalla normativa federale.

Il dispositivo

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, dispone la separazione delle posizioni relative ai deferiti Dellepiane e Santucci, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni su tale richiesta, da trasmettere a cura della Procura federale, sospendendo il procedimento nei confronti dei predetti deferiti.

Dispone l'applicazione nei confronti della Società Savona FBC Srl, della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 7926/563 pf14-15 SP/qb del 25.3.2015).

(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 7924/562 pf14-15 SP/qb del 25.3.2015).

Il deferimento

Con atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito avanti il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;
- la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Monza Brianza 1912 Spa.

Con ulteriore atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito avanti il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;
- la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Monza Brianza 1912 Spa.

Le memorie difensive

Le parti deferite non hanno depositato memorie difensive nel termine previsto.

Il dibattimento

All'odierna riunione il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preliminarmente ha disposto la riunione dei procedimenti in accoglimento dell'istanza formulata in tal senso dalle parti, alla quale non si è opposta la Procura federale.

Preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, presentata nell'interesse del deferito Montaquila, ha disposto la separazione della relativa posizione in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni su tale richiesta, sospendendo il procedimento nei confronti del predetto.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato procedersi oltre nei soli confronti della Società AC Monza Brianza 1912 Spa.

Il Procuratore federale ha chiesto l'applicazione nei confronti della Società AC Monza Brianza 1912 Spa della sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La difesa ha eccepito sulla trattazione del procedimento nei confronti della Società AC Monza Brianza 1912 Spa, in pendenza del separato procedimento nei confronti di Montaquila.

I motivi della decisione

Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della non meglio specificata eccezione sollevata dalla difesa della Società sulla separazione delle posizioni degli altri deferiti che hanno formalizzato l'accordo ex art.23 CGS con la Procura federale posto che, in assenza di diverse e contrarie previsioni in materia, rientra nella facoltà dell'Organo giudicante disporre la separazione delle posizioni e la definizione separata allorché ne sussistano opportunità e convenienza, non ostandovi ragioni di assoluta necessità per l'accertamento dei fatti. Tanto più, tenuto conto che la richiesta di rito speciale ex art. 23 CGS, come novellato dal legislatore sportivo attraverso l'introduzione di ulteriore momento di valutazione dell' "accordo" tra deferito e Procura federale e la facoltà per ogni singola parte deferita di accedervi fino al termine della chiusura del dibattimento determina inevitabilmente il rallentamento della procedura con evidenti rischi dilatori in grado di pregiudicare la concreta afflittività della sanzione sportiva.

Nel merito, osserva il Tribunale che la Co.Vi.So.C. ha puntualmente accertato l'omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità oggetto di contestazione.

In particolare dal "memorandum riepilogativo", all. n. 1 alla comunicazione inviata dalla Co.Vi.So.C alla Procura federale in data 6.3.2015, emerge che la suddetta Società nei periodi di riferimento settembre - ottobre 2014 e novembre - dicembre 2014 non ha versato ritenute Irpef, contributi Inps, emolumenti ai propri tesserati. Tale circostanza, documentalmente provata, non è stata contestata dalla Società deferita. Di talché la violazione ascritta all'odierna deferita deve ritenersi provata, risultando prive di pregio le deduzioni difensive della Società.

Il dispositivo

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare preso atto dell'istanza di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, dispone la separazione della posizione relativa al deferito Pietro Montaquila, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello

Sport del Coni sulla richiesta da trasmettere a cura della Procura federale, sospendendo il procedimento a carico del predetto deferito;
 Applica alla Società AC Monza Brianza 1912 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ALEJANDRA CARUSO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), GIOVANNI SPEZZAFERRI (Procuratore e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 8162/575 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

Il deferimento

Con atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- i Signori Caruso Maria Alejandra, Amministratore unico e legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl e Spezzaferri Giovanni, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014;
- la SF Aversa Normanna Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Caruso Maria Alejandra Amministratore unico e legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl e dal Sig. Spezzaferri Giovanni, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della SF Aversa Normanna Srl.

Le memorie difensive

In data 7.4.2015 il deferito Spezzaferri Giovanni ha depositato memoria difensiva con la quale rileva, inter alia, che la violazione contestatagli non sarebbe a lui ascrivibile in quanto "*privo della legale rappresentanza del sodalizio di appartenenza*". La Lega avrebbe infatti dichiarato inammissibile una istanza formulata dall'Aversa Normanna e sottoscritta dal Sig. Spezzaferri Giovanni in quanto non firmata dal legale rappresentante. Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

Il dibattimento

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, presentata nell'interesse di Caruso Maria Alejandra ha disposto la separazione della relativa posizione, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni, sospendendo il procedimento a carico del predetto deferito.

Il Tribunale ha altresì dichiarato procedersi oltre nei confronti del Sig. Giovanni Spezzaferri e della Società SF Aversa Normanna Srl.

Il Procuratore federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il deferito Spezzaferri la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e per la Società SF Aversa

Normanna Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La difesa si è riportata alla memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e per la Società si è rimesso alle decisioni del Tribunale.

I motivi della decisione

Ritiene il Tribunale accertata la responsabilità di deferiti per le violazioni loro ascritte. Ed infatti. Dal modulo di censimento depositato presso la FIGC – Lega Italiana Calcio Professionistico in data 28.7.2014, acquisito agli atti, emerge incontrovertibilmente la prova che il Sig. Giovanni Spezzaferri ricopre la carica di procuratore speciale della SF Aversa Normanna Srl. Dal certificato della C.C.I.A.A. di Caserta emerge invece che al procuratore speciale, Giovanni Spezzaferri è attribuita *“la facoltà di rappresentare la Società in tutti i rapporti della stessa con la FIGC è investito di tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria e di rappresentanza”* della Società.

Di talché deve ritenersi documentalmente provata la circostanza che il Sig. Spezzaferri abbia la rappresentanza legale della Società.

Nel merito, osserva il Tribunale che la Co.Vi.So.C. ha puntualmente accertato l'omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità oggetto di contestazione.

In particolare dal “memorandum riepilogativo”, all. n. 1 alla comunicazione inviata dalla Co.Vi.So.C alla Procura federale in data 6.3.2015, emerge che la suddetta Società nei periodi di riferimento novembre – dicembre 2014 non ha versato ritenute Irpef per € 14.462,20, e contributi Inps per € 47.161,35. Tale circostanza, documentalmente provata, non è stata contestata dai deferiti. Ne consegue la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte e l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, presentata nell'interesse di Caruso Maria Alejandra, dispone la separazione della relativa posizione in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale, sospendendo il procedimento nei confronti della predetta deferita.

Applica al Sig. Giovanni Spezzaferri la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società SF Aversa Normanna Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Publicato in Roma il 14 aprile 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio